



## **Documento di analisi dell'Ugl Generale del lavoro sul decreto-legge 19/2024**

**Audizione del 13 marzo 2024**

### **Considerazioni generali**

Il decreto-legge 19/2024 presenta dei contenuti largamente condivisibili, caratterizzati da urgenza e necessità, in quanto spesso utili anche a meglio chiarire il quadro normativo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Pnrr rappresenta una grande opportunità di ammodernamento della struttura sociale, economica e amministrativa del Paese, ma, affinché ciò accada, è fondamentale eliminare e ridurre l'impatto dei cosiddetti colli di bottiglia, che finiscono per incidere negativamente sul cronoprogramma dei singoli interventi.

In questo senso, si guarda con preoccupazione alle oggettive difficoltà che gli enti territoriali stanno incontrando nel mettere a terra i progetti, soprattutto quelli relativi alle Missioni 4 (Istruzione e ricerca), 5 (Lavoro e politiche sociali) e 6 (Salute), principalmente per la carenza di personale da dedicare in via esclusiva alle attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere.

Il presente decreto-legge rafforza la struttura commissariale per alcuni interventi specifici (alloggi universitari, gestione dei beni sequestrati alla criminalità e contrasto al fenomeno del caporalato con specifico riferimento all'eliminazione degli agglomerati abusivi che sorgono in concomitanza delle raccolte ortofrutticole stagionali) e detta diversi principi connessi ai poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'autorità competente; si tratta di soluzioni immediatamente applicabili, ma che dovrebbero essere accompagnate da un processo di rafforzamento della governance, con una azione coordinata sulle procedure, sui tempi e sulla qualificazione del personale dedicato.

Il decreto-legge 19/2024 contribuisce anche a chiarire gli effetti complessivi derivanti dall'accordo in sede di Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, in quanto si era guardato con timore alle conseguenze determinatesi con la rivalutazione delle opere da inserire all'interno di quelle finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il presente provvedimento rappresenta una risposta in tal senso, anche se è fondamentale assicurare una copertura finanziaria adeguata e sufficiente a garantire la realizzazione di quanto programmato sul territorio.

Premesso che si guarda con interesse agli obiettivi indicati nell'articolo 38, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in relazione all'investimento 15 – Transizione 5.0 – della Missione 7, REPowerEU, e rimandando al documento prodotto per una analisi puntuale di tutto l'articolato, si vuole richiamare l'attenzione, in particolare, su tre articoli.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 19/2024 è stata preceduta da una interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima in sede di Comitato di contrasto al fenomeno del



sommerso e del caporalato, poi a Palazzo Chigi e successivamente in occasione della riunione periodica della Commissione consultiva sulle attività ispettive, che ha portato alla definizione di un pacchetto di misure che ritroviamo agli articoli 29, 30 e 31.

Nello specifico, si condivide il rafforzamento del sistema sanzionatorio.

In generale, l'esperienza sembra, però, dimostrare che sanzioni più aspre non sempre si traducono in comportamenti e atti in linea con la normativa vigente, soprattutto in materie come la sicurezza sul lavoro, nelle quali gioca un ruolo decisivo l'atteggiamento proattivo delle varie componenti in campo.

In questo senso, è quindi fondamentale accompagnare tale percorso con il contemporaneo rafforzamento degli investimenti in formazione e informazione per favorire una maggiore consapevolezza, una vera e propria cultura della sicurezza e della legalità, circa l'importanza di dare attuazione alle disposizioni in materia di lavoro a tutto tondo, dal rispetto degli obblighi contributivi e contrattuali, compresi quelli relativi alla maternità e alla paternità, alla tutela della salute e della sicurezza.

L'articolo 29 interviene correttamente per contrastare il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera, un aspetto che impatta negativamente sia sui lavoratori, occupati mediamente con peggiori condizioni contrattuali, che sul sistema delle imprese, alimentando la concorrenza sleale fra le stesse. Al netto delle sanzioni, è altresì fondamentale insistere sui controlli ispettivi, in particolare nei cantieri pubblici e privati e negli altri settori produttivi caratterizzati da un'alta incidenza infortunistica. Già a legislazione vigente esistono degli strumenti per garantire migliori condizioni di lavoro e maggiore sicurezza, ad iniziare dal Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri), ma occorre agire nel concreto per ridurre gli infortuni, compresi quelli mortali. La nostra Organizzazione sostiene da tempo la necessità istituire una Procura nazionale contro il fenomeno degli infortuni sul lavoro o, in alternativa, un maggiore coordinamento fra le Procure; una proposta che potrebbe essere accolta già con il presente decreto-legge con un emendamento specifico al testo.

L'introduzione della patente a crediti, in questo senso, può essere decisiva, soprattutto se correttamente interpretata. Sarebbe un errore, infatti, immaginare la stessa soltanto come un ulteriore appesantimento burocratico, soprattutto per le piccole e le micro imprese. Serve costruire intorno alla patente a crediti, che dal settore edile si può estendere anche agli altri comparti produttivi, un coerente sistema di incentivi, volto a favorire la diffusione della cultura della sicurezza. Al momento, il meccanismo immaginato appare più difensivo, con la partecipazione ad attività formative per reintegrare i punti persi, mentre andrebbe valutata l'ipotesi di valorizzare l'impegno delle aziende e delle parti sociali nel miglioramento delle condizioni di lavoro nelle aziende.



L'iscrizione nella Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro si inserisce in tale logica; si tratta di uno strumento, mutuato da esperienze simili in alcuni settori, ad iniziare dal mondo cooperativo, cui si guarda con attenzione.

Sempre all'articolo 29, si apprezza il passaggio relativo alla verifica della congruità del costo della manodopera sull'opera sia per il pubblico che il privato, ai fini del riconoscimento del saldo finale, come pure l'introduzione di uno sgravio contributivo in favore del datore di lavoro che assume un assistente familiare per la cura di persone anziane di almeno 80 anni di età, già titolari di indennità di accompagnamento. Quest'ultima misura è strettamente connessa a quanto previsto nel decreto legislativo attuativo della legge delega 33/2023; valgono, quindi, le medesime considerazioni espresse in quella occasione, circa le poche risorse disponibili e l'individuazione di una soglia Isee oggettivamente troppo bassa (6.000 €); nell'occasione, si rimarca la necessità di rafforzare la dotazione finanziaria della misura introdotta con il decreto legislativo sulla non autosufficienza, stante l'esiguità dello stanziamento relativo all'assegno di assistenza che, al momento, coprirebbe, peraltro a partire dal 2025, meno di 25mila anziani, a fronte di una platea già ampia e destinata a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni.

L'articolo 30 introduce delle misure che dovrebbero favorire l'attività di accertamento delle violazioni in materia contributiva e il relativo ravvedimento operoso del contribuente. La logica è la medesima di quella adottata per il solo lavoro domestico con i commi da 60 a 62 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) ed è, nel complesso, condivisibile in un'ottica di miglioramento delle relazioni fra il cittadino e le amministrazioni pubbliche.

Infine, alcune considerazioni anche in merito all'articolo 31.

Il rafforzamento della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del nucleo del corpo dei carabinieri destinato alla vigilanza e la reimmissione in ruolo degli ispettori di Inps e Inail dovrebbero favorire una maggiore capacità di intercettare i diversi fenomeni legati al mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. Si tratta di una partita complessa nella quale gioca un ruolo centrale il numero degli ispettori in campo, ma anche il loro coordinamento, i mezzi effettivamente a disposizione, la condivisione delle banche dati e, soprattutto, gli investimenti in formazione e qualificazione di una figura professionale che negli anni ha conosciuto una forte mutazione in linea con i profondi cambiamenti intercorsi nel sistema produttivo.

#### **Analisi del decreto-legge 19/2024, contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

| Articolo  | Contenuto  | Osservazioni   |
|---|--|--|
| Art. 1 – Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del | Viene incrementata la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma | Si tratta di un passaggio in linea con la necessità di |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Pnrr e di quelli non più finanziati con le risorse del Pnrr, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr</p> | <p>1037, della legge 178/2020, istituito per l'attuazione del programma Next Generation EU; la dotazione è incrementata di 2.911 mln per il 2024, di 3.973 mln per il 2025 e di 2.536 mln per il 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse Pnrr, a seguito della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, è autorizzata una spesa complessiva di 684 mln per il 2024, di 785 mln per il 2025, di 756 mln per il 2026, di 584,8 mln per il 2027, di 400 mln per il 2028 e di 260 mln per il 2029. Il ministro dell'economia e il ministro per gli affari europei presentano una informativa congiunta al Cipess; la prima entro il 31 marzo 2024 e poi con cadenza semestrale. Si tiene conto, per l'accesso alle risorse, delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il comma 5 individua la destinazione delle risorse (servizi digitali; progetto Cinecittà; utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate; Piani urbani integrati; aree interne; valorizzazione dei beni confiscati alle mafie). Sono incrementate le autorizzazioni di spesa connesse al Piano nazionale per gli investimenti complementari (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59/2021). Il comma 7 incrementa la dotazione finanziaria per la manutenzione della rete ferroviaria ordinaria (articolo 1, comma 86, legge 266/2005). È previsto l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali. Viene ridefinito il finanziamento del programma denominato Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Per questo programma e per il programma sulle Case di comunità, le regioni possono intervenire per integrare il quadro economico in ragione dell'incremento di costo dei materiali.</p> | <p>rivedere la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Next Generation EU. Da valutare la congruità dei maggiori stanziamenti. Importanti i riferimenti alle opere da realizzare, come pure la possibilità di integrare le disponibilità per la realizzazione delle Case di comunità.</p> |
|---|--|--|



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Art. 2 – Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr</p>   | <p>I soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile o ad aggiornare sul sistema ReGiS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 31 dicembre 2023. Nei successivi trenta giorni, l'amministrazione centrale titolare provvede ad attestare i cronoprogrammi. È previsto un meccanismo di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di incongruenze; è anche previsto un recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute, in caso di mancato riconoscimento delle somme dovute da parte della Commissione europea.</p> | <p>La questione del rispetto del cronoprogramma è centrale, perché, se è vero che è fondamentale dare attuazione agli interventi previsti nel Pnrr, è pur vero che le amministrazioni pubbliche stanno incontrando enormi problemi per dare seguito ai progetti. Questo perché ogni intervento deve essere calato in una determinata realtà territoriale, con tutto quello che ne consegue in termini di adempimenti procedurali.</p> |
| <p>Art. 3 – Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al Pnrr e alle politiche di coesione</p> | <p>Le funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea sono estese anche al Pnrr. Sono indicate le iniziative che il Comitato può adottare; la struttura è di conseguenza integrata.</p>   | <p>La disposizione è condivisibile.</p>   |
| <p>Art. 4 – Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri</p>          | <p>Sono apportate alcune modificazioni alla Struttura di missione Pnrr, composta da cinque direzioni e non da quattro, con relativo incremento della dotazione organica.</p>   | <p>L'incremento dovrebbe favorire una gestione più efficiente, almeno sulla carta.</p>  |
| <p>Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari</p>   | <p>È atteso un Dpcm per la nomina di un commissario straordinario per il conseguimento degli obiettivi della Missione 4, componenti 1, del Pnrr (nuovi posti letto per studenti universitari), entro la scadenza del 30 giugno 2026.</p>   | <p>Si tratta di una tematica di cui si è molto dibattuto per cui è fondamentale dare delle risposte rapide ed efficaci alla popolazione studentesca.</p>  |
| <p>Art. 6 – Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata</p>                          | <p>Al fine di realizzare il recupero e la rifunionalizzazione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento agli interventi non più finanziati dal Pnrr, è nominato un commissario straordinario, entro trenta giorni. Egli opera presso il ministero dell'interno.</p>  | <p>Valgono considerazioni simili a quelle espresse precedentemente; è importante favorire una migliore interazione fra l'Agenzia, gli enti territoriali e le</p>  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Resta in carica fino al 31 dicembre 2029.  | associazioni del terzo settore.   |
| Art. 7 – Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura             | Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, è nominato un commissario straordinario, che opera presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta in carica fino al 31 dicembre 2026.   | Si segue la logica del commissariamento anche per le attività di contrasto al fenomeno dell'insorgere di agglomerati che ospitano soprattutto cittadini stranieri, addetti alla raccolta di prodotti ortofrutticoli.                              |
| Art. 8 – Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure Pnrr e dei soggetti attuatori | Anche le regioni possono erogare gli incentivi al personale coinvolto nei progetti Pnrr. Sempre con riferimento al Pnrr, è prevista la possibilità di assumere in deroga. Per la realizzazione di alcune opere nel Lazio (Peschiera, Cisterna-Valmontone e Roma-Latina), i commissari possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti. I commi da 7 e seguenti riguardano il rafforzamento amministrativo di alcuni dicasteri (Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'agricoltura, Ministero della salute, Ministero del turismo, Ministero dell'interno), dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Avvocatura dello Stato, della Ragioneria generale dello Stato. | La disposizione è condivisibile.  |
| Art. 9 – Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali   | Presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi Pnrr. Partecipa alla cabina di coordinamento anche una rappresentanza dei sindaci. Sono attese delle linee guida. Il prefetto si interfaccia con la Struttura di missione Pnrr, che può mettere a disposizione specifici nuclei di personale per il supporto tecnico-operativo. Sono stanziati 26,2 mln per   | Da capire quale potrà essere nel concreto l'apporto che potrà arrivare da queste cabine di coordinamento territoriali. Diventa uno strumento utile se permette di condividere le migliori esperienze nella gestione dei progetti e del personale. |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | il proseguimento dei progetti di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina.   |  |
| Art. 10 – Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del Pnrr | Alle sedute della cabina di regia Pnrr partecipa anche il presidente del Cnel. È apportata una modifica all'articolo 8-bis della legge 936/1986, per effetto della quale è il regolamento del Cnel a disciplinare il riconoscimento di indennità e rimborsi spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri, compresi gli esperti individuati ai sensi dell'articolo 2. Viene integrato anche l'articolo 19 della medesima legge: il Cnel può sottoscrivere convenzioni anche con enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche. Viene adeguata la dotazione organica con un dirigente di livello generale, un dirigente di livello non generale, otto funzionari e sette assistenti. Anche il Cnel può avvalersi di Sogei (articolo 51, comma 2, decreto-legge 124/2019). Il comma 4 limita gli effetti dell'inconferibilità di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza; non si applica ai consiglieri e al presidente. Gli oneri sono quantificati in 338.691 mln per il 2024 e in 1.176.053 euro a decorrere dal 2025. | Si tratta di un riconoscimento importante al ruolo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La nuova Consiliatura del Cnel, stante l'impulso del presidente Renato Brunetta, si sta caratterizzando per una intensa attività di indagine e supporto, in linea con il dettato costituzionale. Rimane la necessità di assicurare all'Ente la piena funzionalità, rafforzando la dotazione organica in maniera importante e valorizzando adeguatamente l'attività dei consiglieri. |
| Art. 11 – Procedure di gestione finanziaria delle risorse Pnrr                                  | La misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30% del contributo assegnato, fermo restando eventuali maggiori percentuali previste dalla legge. La Ragioneria generale dello Stato provvede ad anticipare il 30% dell'importo assegnato alle amministrazioni centrali. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate.  | L'altra grande questione che finisce per rallentare la realizzazione dei progetti in ambito locale è data dall'obbligo per l'ente territoriale di mettere in bilancio una quota parte delle somme, salvo recupero delle stesse successivamente alla rendicontazione.   |
| Art. 12 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici  | Con riferimento agli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, ma non più finanziati  | La disposizione contenuta nel presente articolo risponde ad una logica   |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Pnrr e in materia di procedimenti amministrativi</p>   | <p>dal Pnrr, si valuta la presentazione di bandi o di inviti. Continuano ad applicarsi i procedimenti in corso e le disposizioni sul rafforzamento e il supporto della capacità amministrativa, sul reclutamento di personale e sul conferimento di incarichi, sulle semplificazioni. Per il monitoraggio, ci si può avvalere del sistema informatico predisposto per il Pnrr. Restano confermate le eventuali assegnazioni di risorse per l'incremento dei prezzi dei materiali. La procedura semplificata per le conferenze di servizi è estesa al 31 dicembre 2024. Sono indicati i termini di applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2023, in materia di appalti. Le amministrazioni centrali hanno trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari all'attuazione del Pnrr. Il comma 12 introduce una norma di semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana; regioni ed enti locali si adeguano entro il 31 dicembre 2024. Il comma 14 è riferito alla procedura di Via (valutazione di impatto ambientale). Per effetto del comma 15, ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani possono essere attribuiti i poteri commissariali (il modello è quello adottato per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 22/2022) per la realizzazione degli interventi Pnrr. Per il trasferimento ordinato delle competenze dai commissari straordinari alla struttura di missione Zes unica Sud, vi è tempo fino al 31 marzo 2024.</p> | <p>coerente: nonostante che tali opere non siano più finanziate con le risorse del Pnrr, continua ad applicarsi la relativa disciplina semplificata. Del resto, è possibile coniugare celerità delle procedure con il rispetto della legalità e della trasparenza degli atti. Procedure più lunghe e complesse, paradossalmente, si prestano a maggiori margini di interpretazione, con tutto quello che ne consegue.</p> |
| <p>Art. 13 - Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 99/2022, relativa all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con specifico riferimento all'accesso alle classi di concorso (articolo 4, comma 10), la</p>  | <p>È fondamentale insistere sul rafforzamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche prevedendo investimenti</p>  |





|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>di formazione professionale terziaria - ITS</p>   | <p>dotazione di sedi per gli Its Academy (articolo 11) e il rinvio dell'obbligatorietà del cofinanziamento al 2025 e la possibilità di utilizzare le risorse disponibili del fondo anche per le spese di gestione ordinaria per gli anni 2024, 2025 e 2026 (articolo 14).</p>   | <p>importanti e strutturali negli anni.</p>  |
| <p>Art. 14 - Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 59/2017 sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Fra le modifiche, il riferimento al diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. È atteso un decreto ministeriale per i contenuti della formazione continua e delle verifiche intermedie e finali. Durante il periodo annuale di servizio in prova, è prevista la frequenza di uno o più moduli formativi nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4 del Pnrr. Il comma 2 allinea il decreto-legge 126/2019, mentre il comma 3 è riferito alla legge 244/2007. I nuovi percorsi di formazione iniziale hanno durata annuale. Per effetto del comma 5, è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, riferito alle attività nei confronti degli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Il comma 7 apre alla possibilità di anticipare le facoltà assunzionali. Il comma 8 riguarda il contingente di personale in comando. Il comma 9 permette di utilizzare le risorse disponibili anche per il noleggio di strutture temporanee modulari per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici nell'ambito della Missione 2 del Pnrr. È indicato il termine del 31 marzo 2024 per l'assunzione a tempo</p> | <p>La qualificazione del personale docente è fondamentale per migliorare la qualità complessiva del nostro sistema scolastico.</p> |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | determinato di personale amministrativo e tecnico. È previsto uno stanziamento di 40 milioni per il pagamento delle retribuzioni del personale a tempo determinato; il riferimento all'articolo 20-bis del decreto-legge 145/2023, che viene ulteriormente integrato.   |  |
| Art. 15 – Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali   | Sono apportate alcune modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 144/2022. Con riferimento agli istituti tecnici e professionali, si punta anche al rafforzamento delle competenze digitali e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy, al rafforzamento della connessione con il tessuto socio-economico-produttivo del territorio. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze, in particolare maturate in contesti esterni al percorso scolastico; è atteso un decreto ministeriale. | L'articolo presenta elementi di valutazione positiva, dalla valorizzazione del made in Italy alla certificazione delle competenze. Molto dipende, però, dalla capacità del mondo della scuola di rafforzare le relazioni con le famiglie degli studenti, da una parte, e con la realtà produttiva e amministrativa del territorio, dall'altra. |
| Art. 16 – Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione  | Presso il Ministero dell'istruzione e del merito, è istituita la Scuola di alta formazione dell'istruzione che opera alle dirette dipendenze del Ministro. A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, con relativo incremento dalla dotazione organica.   | È fondamentale che la struttura sia messa in condizione di opera in maniera efficace.  |
| Art. 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del Pnrr | Sono apportate alcune modifiche alla legge 338/2000, in linea con gli obiettivi della Missione 4, componente 1, riforma 1.7, relativa alla legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. L'assegnazione delle risorse disponibili avviene in seguito alla selezione delle proposte da parte di una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca. È ammessa l'erogazione anticipata nei primi tre anni di gestione dell'immobile in unica  | Il tema degli alloggi per gli studenti universitari rimane di stretta attualità, stante le difficoltà di larga parte dei fuorisede di trovare una collocazione a prezzi contenuti. In un discorso più ampio, l'obiettivo andrebbe intrecciato con quanto previsto nel decreto legislativo sugli anziani non autosufficienti in                 |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>soluzione, a fronte di garanzia bancaria o assicurativa. È aggiunto un articolo volto a semplificare la procedura per il cambio di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie, tramite Scia (segnalazione certificata di inizio di attività). La Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 145/2018) può fungere da stazione appaltante; oltre agli alloggi, gli immobili possono anche essere adibiti a laboratori di ricerca.</p>                            | <p>materia di cohousing generazionale.</p>   |
| <p>Art. 18 – Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca</p>  | <p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 240/2010. In particolare, all'articolo 10 è inserito il riferimento ai crediti acquisiti dallo studente a conclusione del percorso realizzato negli istituti tecnologici superiori – Its Academy. Il comma 2 estende la possibilità di partecipare all'assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato (articolo 14, decreto-legge 36/2022) anche ad altre figure. Il comma 3 tiene conto del periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza, in caso di mobilità dei professori.</p> | <p>Torna la questione della valorizzazione dei percorsi di istruzione terziaria.</p> |
| <p>Art. 19 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale</p> | <p>Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Missione 5, componente 2, investimento 3.1, può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva. È possibile la riprogrammazione delle risorse afferenti alla misura del Pnrr, disponibili in seguito a revoche o rinunce, per la realizzazione di nuove palestre nelle isole minori marine e per l'efficientamento energetico negli impianti pubblici per gli sport invernali.</p>     | <p>Lo sport è centrale per la crescita di una comunità territoriale.</p>             |
| <p>Art. 20 – Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale</p>  | <p>Sono apportati alcuni correttivi al decreto legislativo 82/2005,</p>   | <p>Il contenuto del presente articolo è largamente</p>                               |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale. In particolare, è previsto l'allineamento fra Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Annctu). Cambia l'articolo 64-ter, relativo alla Piattaforma di gestione deleghe; il cittadino può delegare a non più di due soggetti iscritti in Anpr, titolari di identità digitale. È inserito l'articolo 64-quater, riferito al Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico e da soluzioni di portafoglio digitale private, previo accreditamento da parte dell'AgID. È atteso un Dpcm. In attesa della piena funzionalità del Sistema IT Wallet sono rese disponibili, a richiesta, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (Ts/Team). Il Ministero dell'università, entro il 30 giugno 2025, trasmette all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (Anis) i dati relativi ai titoli di studio conseguiti. Il comma 3 riserva i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria dello Stato nella società PagoPA.</p> | <p>condivisibile; resta inteso che la cessione della partecipazione nella società PagoPA non può avere effetti negativi sul personale dipendente.</p>  |
| <p>Art. 21 – Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni</p> | <p>Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può rivolgersi al medesimo Istituto per la realizzazione di progetti pilota per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi.</p>   | <p>Quello della dematerializzazione degli archivi cartacei è un tema che torna spesso; al momento, le amministrazioni non sono allineate fra loro.</p> |
| <p>Art. 22 – Disposizioni urgenti in materia di personale</p>  | <p>Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge 80/2021 per la parte relativa alle assunzioni di personale a</p>  | <p>Si tratta di disposizioni condivisibili; preoccupa la</p>   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>tempo determinato come addetti all'ufficio per il processo (16.500 unità). Il titolo di studio deve essere conseguito entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Il mantenimento nella sede è per almeno due anni. L'aver ricoperto l'incarico costituisce titolo di preferenza per altri concorsi nella pubblica amministrazione. Nel caso in cui l'addetto, successivamente, risulti vincitore di concorso per altra amministrazione diversa, il lavoratore resta in servizio presso il Ministero della giustizia fino al 30 giugno 2026. A decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli il personale assunto a tempo determinato, con almeno 24 mesi di anzianità. Stessa possibilità anche per il Segretario generale della Giustizia amministrativa. Vengono integrate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale con riferimento alle categorie dell'albo e ai settori di specializzazione</p> | <p>tempistica di realizzazione del tutto.</p>                    |
| <p>Art. 23 – Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Pnrr</p> | <p>Il Ministero della giustizia rileva la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti e fissa gli obiettivi annuali di riduzione, con individuazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata. Il limite è fissato al 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.</p>  | <p>Servono investimenti in termini di personale e strumenti.</p> |
| <p>Art. 24 – Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari</p>                            | <p>Il Ministero dell'economia bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, nelle modalità definite dall'articolo, con una prova pre-selettiva, una prova scritta e una orale. Il bando di concorso è pubblicato entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto.</p>   | <p>Da valutare i tempi.</p>                                      |
| <p>Art. 25 – Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi</p>                              | <p>Sono apportate alcune modifiche al Codice di procedura civile. Sono indicati i nuovi limiti cui è soggetto il</p>   | <p>Le nuove norme appaiono condivisibili.</p>                    |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>terzo in caso di pignoramento; il riferimento è all'articolo 546. Viene inserito l'articolo 551-bis, per effetto del quale il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni. Sono apportate delle modifiche anche agli articoli 553 e 630 nonché al regio decreto 1368/1941, in particolare all'articolo 36. È inserito l'articolo 169-septies, relativo alle informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati.</p> |   |
| <p>Art. 26 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313</p>                | <p>Sono apportate alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Dpr 313/2002).</p>  | <p>Si tratta di disposizioni in linea con gli obiettivi generali del Pnrr di arrivare ad una macchina amministrativa più efficiente.</p>  |
| <p>Art. 27 – Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 150/2022. In particolare, agli articoli 92 (servizi esistenti) e 93 (inserimento nell'elenco dei mediatori) viene inserito il riferimento al 31 dicembre 2023.</p>   | <p>Valgono le considerazioni espresse sopra.</p>  |
| <p>Art. 28 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal Pnrr</p>            | <p>In attesa dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture con Rfi spa, con decreto ministeriale si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Pnrr.</p>   | <p>Si tratta di una misura che riveste carattere di urgenza.</p>  |
| <p>Art. 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare</p>                     | <p>Con il comma 1, viene integrato il comma 1175 dell'articolo 1 della legge 296/2006, che, a decorrere dal 1° luglio 2007, subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), agli obblighi di legge e al rispetto degli accordi e dei contratti</p>  | <p>Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state anticipate alle parti sociali prima in sede di Comitato per il contrasto al fenomeno del sommerso e del caporalato e poi direttamente dalla Ministra Marina Calderone nel corso di un</p> |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>collettivi. Per effetto della integrazione apportata, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato anche all'assenza di violazioni nelle predette materie, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La norma è integrata con il comma 1175-bis, per effetto del quale, in caso di successiva regolarizzazione, il datore di lavoro può accedere ai benefici previsti al comma 1175. Ai sensi del comma 2, viene inserito un comma all'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, per effetto del quale al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi, compreso l'eventuale subappalto, deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali maggiormente applicati nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La disposizione si applica anche di somministrazione di prestatori di lavoro. per effetto del comma 3, viene apportata una modifica all'articolo 1, comma 445, della legge 145/2018. Nello specifico, per effetto di tale disposizione la sanzione in caso di lavoro sommerso e irregolare è incrementata del 30% e non, come previsto attualmente, del 20%. Restano invariate le altre sanzioni. Il comma 4 interviene sul sistema sanzionatorio (articolo 18) applicato in caso di esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro (articolo 4, decreto legislativo 276/2003). L'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore per giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro</p> | <p>incontro a Palazzo Chigi. Si tratta di disposizioni condivisibili nella finalità, in quanto vanno ad intercettare aspetti legati al mancato rispetto delle norme in materia di lavoro, compresa l'evasione contributiva e assicurativa e la salute e la sicurezza sul lavoro. L'inasprimento delle sanzioni, come il rafforzamento delle attività ispettive, è fondamentale, ma è altrettanto importante alimentare la cultura della sicurezza e della legalità, un concetto che dovrebbe applicarsi anche alla patente a crediti per l'esercizio delle attività legate all'edilizia: si tratta di uno strumento utile, ma che deve essere letto in maniera propositiva e non avere un carattere fortemente difensivo come attualmente immaginato. In altri termini, è da evitare il rischio che venga interpretato, soprattutto per le piccole imprese, come uno strumento finalizzato ad escluderle dal mercato. L'eventuale estensione a tutti i settori produttivi è, in prospettiva, perseguibile, fermo restando che è opportuna una valutazione in corso di applicazione per evitare ricadute negative sulle imprese e, di</p> |
|--|---|--|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>3.000. L'esercizio abusivo delle attività di agenzia di ricerca e selezione del personale e di agenzia di supporto alla ricollocazione professionale è punito con l'arresto fino a tre mesi o con ammenda da euro 900 a euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, l'arresto è fino a 45 giorni e l'ammenda varia da euro 300 a euro 1.500. L'utilizzatore ricorre a somministrazione illecita è punito con l'arresto fino ad un mese o con una ammenda di euro 60 per lavoratore per giornata di occupazione. In caso di appalto o di distacco privi dei requisiti, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino ad un mese o con ammenda di euro 60 per lavoratore per giornata di occupazione. Se la somministrazione è posta in essere per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, somministratore e utilizzatore sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con ammenda di euro 100 per lavoratore per giornata di occupazione. Gli importi sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. In ogni caso, le sanzioni non possono essere inferiori a euro 5.000 né superiori a euro 50.000. Il 20% dell'importo delle somme riscosse è destinato ad alimentare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il comma 5 abroga l'articolo 38-bis del decreto legislativo 81/2015, relativo alla somministrazione fraudolenta di lavoro. Con il comma 6, viene sostituito il comma 354 dell'articolo 1 della legge 197/2022, riferito alle sanzioni connesse al lavoro subordinato occasionale in agricoltura (massimo 45 giornate annue; personale non già titolare di</p> | <p>conseguenza, sui dipendenti delle stesse. L'articolo presenta, comunque, alcuni punti da definire meglio.</p> |
|--|--|--|





contratto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti; categorie: persone disoccupate, percettori di Naspi o Dis-Coll, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, pensionati, giovani con meno di 25 anni iscritti a scuola, detenuti, internati, soggetti in semilibertà). Per effetto della modifica apportata, in caso di superamento del limite di durata, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. In caso di impiego di soggetti diversi da quelli indicati nella normativa vigente, si applica una sanzione da 500 a 2.500 per lavoratore, salvo che la violazione non dipenda da informazioni incomplete o non veritiere da parte del lavoratore. Non si applica la procedura di diffida (articolo 13, dlgs 124/2004). In seguito ad accertamento ispettivo, secondo quanto definito ai commi da 7 a 9, nel caso in cui non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato al datore di lavoro; se questi è d'accordo, iscrive l'impresa in un elenco informatico (Lista di conformità INL) consultabile pubblicamente. Nei diciotto mesi seguenti, i datori di lavoro non sono sottoposti ad ulteriori ispezioni sulle stesse materie, salvo eventuale richiesta. In caso di violazioni o irregolarità successivamente accertate, l'impresa è cancellata dalla lista. L'iscrizione non produce altri effetti, tranne quelli indicati sopra. L'INL provvede ad integrare i sistemi informatici. Prima del saldo finale dei lavori per la realizzazione di opere edili, per effetto dei commi da 10 a 13, il committente, sia per gli appalti pubblici (valore pari o superiore a 150mila euro) che per quelli privati (valore pari o superiore a 500mila euro), verifica la congruità



dell'incidenza del costo della manodopera sull'opera. Il riferimento è al decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 76/2020. In caso di appalto pubblico, l'esito dell'accertamento della violazione (saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di verifica o di previa regolarizzazione) è comunicato all'Anac. Il saldo finale in assenza di verifica preventiva comporta una sanzione da mille a 5mila euro a carico del committente, mentre nell'appalto pubblico è considerato, oltre che per i profili amministrativi e contabili, anche ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto. Agli accertamenti e alle sanzioni, provvedono gli organi di vigilanza. All'attuazione delle disposizioni dei commi a 1 a 13, ai sensi del comma 14, si provvede senza nuovi o maggiori oneri. Il comma 10 introduce uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato su base trimestrale, in favore del datore di lavoro domestico che assume un assistente familiare per la cura di persone anziane con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento. L'esonero vale anche in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve possedere un Isee per le prestazioni di natura socio-sanitaria, in corso di validità, non superiore da 6mila euro. L'esonero, che non impatta sulla prestazione pensionistica del lavoratore, non si applica in caso di precedente rapporto di lavoro cessato da meno di sei mesi o in caso di assunzione di



parenti e affini. La spesa è quantificata in 10 milioni per il 2024, in 39,9 milioni per il 2025, in 58,8 milioni per il 2026, in 27,9 milioni per il 2027 e in 0,6 milioni per il 2028, a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. È previsto un monitoraggio Inps. Cambia l'articolo 27 del decreto legislativo 81/2008, relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024, previa integrazione del portale, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, la quale è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del rappresentante legale dell'impresa o del lavoratore autonomo: a) iscrizione alla camera di commercio; b) adempimento degli obblighi formativi (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori); c) adempimento degli obblighi formativi (lavoratore autonomo); d) possesso del Durc; e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr); f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf). In attesa del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione dell'Inl. I crediti iniziali sono trenta; si può operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Il comma 4 del nuovo articolo 27 disciplina le decurtazioni, correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi: a) violazioni di cui all'allegato I (violazioni diverse ad iniziare dal documento di valutazione



dei rischi): dieci crediti; b) violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'allegato XI (lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori): sette crediti; c) provvedimenti sanzionatori (emersione progressiva, articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 12/2002): cinque crediti; d) riconoscimento della responsabilità datoriale in caso di infortunio che prova la morte (venti crediti), una inabilità permanente, assoluta o parziale, al lavoro (quindici crediti) o una inabilità temporanea assoluta con assenza dal lavoro per più di quaranta giorni (dieci crediti). Nei casi di morte o inabilità permanente, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di dodici mesi. Ciascun provvedimento riporta i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti relativi al medesimo accertamento non possono portare, nel complesso, ad una decurtazione superiore a venti crediti. L'amministrazione che ha formato gli atti entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari dà notizia anche alla competente sede territoriale dell'Inl, per la relativa decurtazione dei crediti. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione; ciascun corso permette di riacquistare cinque crediti, previo invio di copia dell'attestato alla competente sede territoriale dell'Inl. Non possono essere riacquistati più di 15 crediti. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti che hanno portato alla decurtazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, se



l'impresa o il lavoratore autonomo non sono stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è incrementato di cinque crediti, se le imprese adottano modelli di organizzazione e di gestione in linea con l'articolo 30 del dlgs 81/2008 (adempimento di obblighi diversi, compresa la gestione delle emergenze e le attività di formazione e informazione). Le informazioni relative alla patente a crediti confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso (art. 19, decreto-legge 36/2022); è atteso un decreto ministeriale per le modalità di presentazione della richiesta e per il rilascio della patente. Ai sensi del comma 10, quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 9 può essere esteso anche ad altri ambiti di attività, individuati con decreto ministeriale, sulla base di uno o più accordi stipulati a livello nazionale dai sindacati e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Sono escluse dall'obbligo di possesso della patente a credito le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione Soa; il riferimento è all'attestazione di qualificazione rilasciata, ai sensi del decreto legislativo 36/2023, alle imprese per la partecipazione agli appalti superiori a 150mila euro. Viene altresì integrato l'articolo 90 del dlgs 81/2008, relativo agli obblighi del committente, il quale è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti o dell'attestato di qualificazione Soa da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in subappalto. Viene, di conseguenza, integrato l'articolo 157 sulle sanzioni in caso di mancata verifica; la sanzione varia da euro 711,92 a euro 2.562,91. Il



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>comma 20 quantifica gli oneri del comma 19 in euro 3.250.000 per il 2024 e in euro 2.500.000 a decorrere dal 2025; sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.</p>   |  |
| <p>Art. 30 – Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo</p> | <p>I commi da 1 a 4 intervengono sul sistema sanzionatorio. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 116 (misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare), comma 8 (il comma trova applicazione nei casi in cui il datore di lavoro non provvede al pagamento dei contributi o dei premi dovuti oppure vi provvede in misura inferiore a quella dovuta), della legge 388/2000. Per effetto delle modifiche apportate, se il pagamento di quanto dovuto avviene entro 120 giorni dalla scadenza, in un'unica soluzione, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti sul tasso di interesse. Cambia la lettera b) che si applica in caso di evasione degli obblighi contributivi e altro, relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro. La maggiorazione rispetto al tasso di interesse è fissata a 7,5 punti in caso di versamento in unica soluzione. Viene introdotta l'ipotesi di pagamento in forma rateale. È aggiunta la lettera c) che obbliga il datore di lavoro al versamento della sanzione civile nella misura del 50% entro 30 giorni, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio oppure in seguito a verifica ispettiva. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale. Per effetto della modifica apportata al successivo comma 10, nel caso in cui il mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi sia dovuto ad oggettive incertezze derivanti da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti, ma i soli interessi legali. La norma trova</p> | <p>Corretto il rafforzamento delle sanzioni, ma l'esperienza dimostra che non sempre a sanzioni più aspre corrisponde una riduzione degli eventi illeciti. Diventa fondamentale, quindi, operare per migliorare le relazioni fra il cittadino-contribuente e l'amministrazione, in un'ottica di leale e proficua collaborazione. L'articolo, fra le altre cose, riprende, in questo senso, quanto già disposto nella legge di bilancio 2024 per l'emersione del lavoro domestico. Si tratta di una ipotesi sicuramente estendibile a tutti i settori produttivi.</p> |



applicazione sempre a decorrere dal 1° luglio 2024. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene integrato il comma 15 dell'articolo 116, che rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, per l'individuazione dei casi per l'applicazione di sanzioni ridotte. Oltre ai casi richiamati al comma 10 (incertezza interpretativa) e di azienda in crisi, la disposizione si applica alle crisi, riconversioni o ristrutturazione con provvedimenti di cassa integrazione adottati e nei casi in cui è probabile l'insolvenza. Sono fatte salve disposizioni più vantaggiose. Premesso che la disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2024, ai sensi dei commi da 5 a 9, l'Inps mette a disposizione del contribuente, o di un suo intermediario, tutti gli elementi e le informazioni utili per favorire l'emersione di obblighi contributivi evasi, acquisiti dalla propria banca dati o da altri soggetti. Il contribuente, a sua volta, può segnalare all'Inps fatti e circostanze non considerate. È attesa una deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inps per l'individuazione della tipologia di informazioni e delle modalità di comunicazione. La regolarizzazione da parte del contribuente comporta l'applicazione della sanzione civile prevista all'articolo 116 della legge 388/2000; medesimo riferimento normativo anche in caso di mancata regolarizzazione. Sempre con decorrenza dal 1° settembre 2024, ai sensi dei commi da 10 a 15, senza pregiudizio per ulteriori accertamenti ispettivi, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, anche in caso di personale imputabile



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono basarsi su accertamenti d'ufficio da parte dell'Inps, con accesso anche ad altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni, da cui si evince l'esistenza di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici, comunque denominati, non dovuti. L'Inps può: a) invitare il contribuente a comparire, indicando il motivo; b) invitare il contribuente a produrre atti e documenti rilevanti; c) inviare al contribuente dei questionari, relativi anche a terzi; d) invitare altri soggetti a trasmettere atti o documenti rilevanti. Lo strumento di trasmissione prioritario è la posta elettronica certificata; dalla notificazione, sono previsti quindici giorni per la risposta. L'Inps, sulla base dell'indagine effettuata, può formare avviso di accertamento; se il contribuente salda quanto dovuto entro 30 giorni, si applica la sanzione civile di cui l'articolo 116. In caso di accertamento negativo o di opposizione all'avviso, la mancata comparizione o l'omessa comunicazione dei dati richiesti costituiscono elementi di prova di cui tiene conto il giudice di merito. Il comma 16 quantifica gli oneri relativi all'applicazione dei commi 1, 2, 7, 8 e 9, in 16,8 milioni per il 2024 e in 50 milioni a decorrere dal 2025.</p> |   |
| Art. 31 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro | Le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro sono prorogate al 31 dicembre 2025. Sempre l'Ispettorato, è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere 250 unità di personale da destinare alla famiglia professionale di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza. L'Ispettorato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è autorizzato a bandire procedure concorsuali su base  | La necessità di rafforzare la dotazione organica degli ispettori del lavoro è emersa in tutta la sua urgenza, per cui le misure contenute nel presente articolo sono assolutamente condivisibili, compresa quella che prevede il ripristino dei ruoli in Inps e Inail. Naturalmente, la |





|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>regionale. Il candidato può presentarsi in una sola regione; in caso di incapacienza, è ammessa la possibilità di scorrere le graduatorie degli idonei delle altre regioni. Gli oneri sono quantificati in 325mila euro (2024) per il concorso e in 2,5 milioni (2025) e 1,5 milioni (2026) per gli oneri indiretti. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri è incrementato di 50 unità. Conseguentemente, è ridefinita la pianta organica prevista al decreto legislativo 66/2010, articolo 826. L'autorizzazione ad assumere vale per 25 ispettori e 25 fra appuntati e carabinieri. Sono quantificati gli oneri, compresi quelli per le mense e i buoni pasto. Ulteriori misure di efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono essere individuate con decreto ministeriale, fermo restando il limite di 20 milioni di spesa autorizzata. Le sanzioni, nella misura del 30%, sono destinate a confluire in un apposito capitolo del bilancio dello Stato al fine di finanziare le misure incentivanti in favore del personale dell'Ispettorato del lavoro. sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 149/2015, con la conseguenza che le dotazioni organiche di Inail e Inps sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo nei cosiddetti ruoli ad esaurimento. Le risorse derivanti dalla cessazione dei ruoli a decorrere dal 1° gennaio 2027 possono essere utilizzate da Inps e Inail per la determinazione del budget assunzionale. Sono incrementati i fondi per il trattamento accessorio. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo</p> | <p>qualità dell'attività di vigilanza poggia sul numero degli ispettori in campo, ma pure sulla loro formazione, aspetto quest'ultimo che richiede investimenti costanti e consistenti. L'autorizzazione a bandire concorsi su base regionale nasce dall'attuale squilibrio negli organici, con aree fortemente sottodimensionate rispetto al tessuto produttivo. Da chiarire, però, il meccanismo che, in caso di incapacienza nella singola regione, permette di attingere ad altra graduatoria regionale: l'attuale formulazione, infatti, non fornisce sufficienti elementi per comprendere il funzionamento del meccanismo.</p> |
|--|---|--|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | di Inps e Inail, che ha svolto funzioni ispettive, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza.   |   |
| Art. 32 – Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali                 | Il riferimento è agli investimenti in opere nei comuni; il termine per l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento, tenendo conto del regolamento (UE) 2021/240. La norma è contenuta nella legge 145/2018. Le risorse disponibili sono finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle opere ammissibili. Si rimanda a decreti del Ministero dell'interno. Vengono disciplinate l'erogazione delle anticipazioni, l'attività di monitoraggio e le diverse tempistiche su collaudi e rendicontazioni. Il comma 2 riguarda il Ministero della difesa. | Da valutare i tempi del decreto ministeriale.   |
| Art. 33 – Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali "Piccole opere" | Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1 della legge 160/2019. In particolare, i comuni beneficiari dei contributi inseriscono gli identificativi di progetto (Cup) entro il 30 aprile 2024, mentre il termine per l'aggiudicazione dei lavori è il 15 settembre di ciascun anno. Le risorse sono assegnate in due rate: il 50% in aggiudicazione e il 50% alla trasmissione in sistema del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.  | Ritorna la questione del saldo dei lavori in seguito a collaudo, aspetto che pesa comunque in maniera significativa sui bilanci dei piccoli comuni. |
| Art. 34 – Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati                | Le risorse per i Piani urbani integrati sono rimodulate e passano da 2.493,79 milioni di euro complessivi (periodo 2022-2026) a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026 e a 1.593,80 milioni di euro per il periodo 2024-2027, di cui 153,80 milioni per il 2027.  | La misura è strettamente connessa alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.   |
| Art. 35 – Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana    | Sono quantificate in 1.500 milioni di euro le risorse confluite nel Pnrr, come revisionato, per gli interventi di rigenerazione urbana, ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 160/2019.  | Da valutare la congruità dello stanziamento.  |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Art. 36 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p> | <p>Viene inserita una interpretazione corretta relativamente alle procedure di affidamento successive al 1° luglio 2023, alle quali si applicano le disposizioni derogatorie del 2018. Una seconda disposizione permette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare nella regione l'autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (Via) o della verifica di assoggettabilità a Via.</p>  | <p>Gli interventi per mitigare i rischi idrogeologici rivestono un carattere di estrema urgenza, stante gli effetti sempre più impattanti dei cambiamenti climatici e del progressivo abbandono di vaste parti del territorio, soprattutto nelle aree interne del Paese.</p>  |
| <p>Art. 37 – Attività del “Nucleo Pnrr Stato-Regioni”</p>  | <p>Viene riformulata la disposizione contenuta all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 152/2021, relativa alla individuazione di un “progetto bandiera” per ogni regione o provincia autonoma.</p>  | <p>Da valutare i tempi di realizzazione.</p>  |
| <p>Art. 38 – Transizione 5.0</p>   | <p>Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in relazione all'investimento 15 – Transizione 5.0 – della Missione 7, REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0. A tutte le imprese che, nel 2024 e nel 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione volti a favorire una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto un credito di imposta. Il comma 2 indica le imprese escluse dal credito di imposta, come, ad esempio, le imprese in liquidazione o quelle che hanno in corso sanzioni interdittive. Il riconoscimento del credito è subordinato al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 4 indica la tipologia di investimenti agevolabili: beni materiali e immateriali nuovi, a condizione che si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al</p> | <p>La disposizione è sicuramente condivisibile, in quanto volta a rafforzare gli strumenti per accompagnare la transizione digitale e energetica. Vanno valutati con attenzione i parametri introdotti, in particolare quello sulla riduzione dei consumi. L'articolato, per come definito al momento, presenta infatti alcune incongruenze che potrebbero generare interpretazione non omogenee.</p> |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>3% o al 5%, a seconda dei casi. Sono agevolabili anche le spese in formazione del personale, nel limite del 10% e nel tetto massimo di 300mila euro. Il comma 6 indica ulteriori cause di esclusione in ragione del tipo di attività con impatto ambientale significativo. Il comma 7 indica l'ammontare percentuale del credito di imposta, da un massimo del 35% ad un minimo del 5% in ragione della spesa (investimenti fino a 2,5 milioni, con tetto massimo di 50 milioni annui). In caso di riduzione dei consumi energetici maggiori, il credito di imposta può incrementarsi fino al 45%. Il comma 9 indica i riferimenti per il calcolo del risparmio energetico: esercizio precedente o scenario controfattuale in caso di nuova costituzione. I commi 10 e seguenti disciplinano le modalità di richiesta, attraverso un modello messa a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione. In caso di cessione dei beni nei cinque anni successivi, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto. È atteso un decreto ministeriale. Il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. Gli oneri sono quantificati in 1.039,5 milioni per il 2024, in 3.118,5 milioni per il 2025 e in 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.</p> |   |
| <p>Art. 39 – Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva</p>                         | <p>L'amministrazione straordinaria di Ilva spa, su richiesta del commissario, trasferisce all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia spa somme fino ad un massimo di 150 milioni di euro.</p>  | <p>Si tratta di una disposizione urgente.</p>   |
| <p>Art. 40 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche volte a ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, mentre è aggiunto il comma 867-bis</p>   | <p>Nonostante il complessivo miglioramento negli ultimi anni, permangono ancora delle sacche di</p> |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>all'articolo 1 della legge 145/2018 sugli obblighi di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali. Il comma 4 impone ai ministeri in ritardo nei pagamenti di procedere ad una analisi delle cause per definire un piano degli interventi. Il comma 6 guarda alle medesime finalità del comma 4, ma per i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti. Le disposizioni si applicano anche alle province e alle città metropolitane.</p>            | <p>inefficienza che finiscono per penalizzare il sistema delle imprese, ponendo a rischio il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e il rispetto degli obblighi contributivi e assicurativi.</p> |
| <p>Art. 41 – Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico</p>   | <p>Entro 90 giorni, è prevista la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente dell'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice Asid), in relazione alla fruizione di detrazioni fiscali per interventi finanziati con le risorse del Pnrr.</p>  | <p>È importante la gestione dei tempi.</p>   |
| <p>Art. 42 – Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 179/2012. Viene inserito il riferimento all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in particolare per le attività di studio, ricerca e programmazione, anche con riferimento all'intelligenza artificiale e alla valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment) dei dispositivi medici e i servizi di telemedicina.</p>   | <p>Si tratta di una integrazione utile alla luce dei cambiamenti in atto, legati al sempre maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione anche dei servizi sanitari.</p>                        |
| <p>Art. 43 – Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali</p>  | <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate (articolo 9, comma 1, decreto-legge 52/2021) emette, rilascia e verifica le certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. La Piattaforma si interfaccia con la rete globale di certificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità; è autorizzata una spesa di 3.850.000 euro per il 2024.</p> | <p>L'interoperabilità delle banche dati è in generale un obiettivo da perseguire nell'interesse del cittadino e per l'efficienza dell'amministrazione pubblica.</p>  |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Art. 44 – Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 2-sexies (trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). Si confermano il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e il principio della interoperabilità delle banche dati. Gli oneri sono quantificati in euro 28.342.068.</p>               | <p>Valgono le considerazioni espresse precedentemente.</p> |
| <p>Art. 45 - Abrogazioni</p>   | <p>Viene soppresso il cosiddetto Fondo controesodo (articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 124/2019) in favore dei lavoratori impatriati. Viene abrogato l'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e comma 14, del decreto-legge 162/2019, contenente misure organizzative urgenti per la riduzione del debito degli enti locali e delle Regioni con interventi sui mutui.</p> | <p>Si tratta di abrogazioni mirate.</p>                    |
| <p>Art. 46 – Entrata in vigore</p>                                       | <p>Il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, avvenuta il 2 marzo 2024 (GU n. 52).</p>   | <p>Il decreto-legge è vigente dal 2 marzo 2024.</p>        |